



COMUNE DI FABRO

(Prov. di Terni)



REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ATTUATIVO DEL D. LGS. N. 114/98 E DELLA LEGGE REGIONALE N.
6 DEL 20.01.2000

(Approvato con delibera di C.C. n. 28 del 11.04.2001)

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Ricognizione dei mercati

Art. 3 - Ricognizione delle fiere

Art. 4 - Orario di svolgimento

Art. 5 – Assegnazione di posteggi nei mercati

Art. 6 - Assegnazione di posteggi nelle fiere

Art. 7 – Assegnazione temporanea di posteggi

Art. 8 - Trasparenza dell'azione amministrativa

Art. 9 –Sospensione e revoca delle autorizzazioni

Art. 10 – Commercio itinerante

Art. 11 – Posteggi fuori mercato

Art. 12 - Sanzioni

Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie

ART. 1

Oggetto

- 1) Il presente regolamento disciplina il l'esercizio del commercio su aree pubbliche all'interno del territorio comunale, ai sensi del D. Lgs. n. 114 del 31.03.1998 e della L.R. n. 6 del 20.01.2000.
- 2) Nella formulazione degli articoli si intende per "decreto" il D. Lgs. n. 114 del 31.03.1998 e per "legge regionale" la L.R. n. 6 del 20.01.2000.

ART. 2

Ricognizione dei mercati

- 1) Nell'ambito del territorio comunale sono previsti i seguenti mercati permanenti a norma dell'art. 27, comma 1, lett. D del decreto:
 - a) **Mercato settimanale specializzato nel settore alimentare**

Il mercato si svolge tutti i venerdì in Via del Campo Sportivo nella frazione di Fabro Scalo. Nel mercato sono previsti n. 5 posteggi, identificati per numero e dimensioni nella piantina planimetrica facente parte integrante del presente regolamento ed evidenziati con un cerchio di colore verde se il posteggio è vacante e di colore rosso se già dato in concessione (allegato 1). Tale area, ai sensi dell'art. 28, comma 15 del decreto può essere utilizzata solo ed esclusivamente per la vendita di prodotti merceologici del settore alimentare.
 - b) **Mercato di Fabro Capoluogo**

Il mercato si svolge a cadenza mensile il terzo venerdì di ogni mese a Fabro capoluogo in Piazza Carlo Alberto e Via San Basilio. Nel mercato sono previsti n. 9 posteggi di cui uno riservato agli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, identificati per numero e dimensioni nella piantina planimetrica facente parte integrante del presente regolamento ed evidenziati con un cerchio di colore verde se il posteggio è vacante e di colore rosso se già dato in concessione (allegato 2).
 - c) **Mercato di Fabro Scalo**

Il mercato si svolge a cadenza mensile il quarto venerdì di ogni mese a Fabro Scalo in Via del Campo Sportivo. Nel mercato sono previsti n. 11 posteggi, di cui riservato agli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, identificati per numero e dimensioni nella piantina planimetrica facente parte integrante del presente regolamento ed evidenziati con un cerchio di colore verde se il posteggio è vacante e di colore rosso se già dato in concessione (allegato 3).
 - d) **Mercato mensile domenicale di Fabro Scalo**

Il mercato si svolge nella frazione di Fabro Scalo in Piazzale Ferruccio Parri, Via del Campo Sportivo e parte di Via del Ponte la seconda domenica di ogni mese con esclusione del mese di settembre in cui si svolge a data fissa il giorno 14.

Il mercato viene istituito per trasformazione della fiera preesistente che si svolgeva nello stesso luogo la seconda domenica dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, ottobre, novembre e dicembre ed il 14 di settembre.

Nel mercato sono previsti n. 103 posteggi, identificati per numero e dimensioni nella piantina planimetrica allegata (allegato 4), così suddivisi:

 - 1) n. 8 posteggi destinati alla vendita di prodotti merceologici del settore alimentare, evidenziati in planimetria con i numeri A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ed A8;
 - 2) n. 2 posteggi destinati alla vendita di animali da cortile vivi, evidenziati in planimetria con i numeri B1 e B2;
 - 3) n. 2 posteggi destinati alla vendita di piante e fiori, evidenziati in planimetria con i numeri C1 e C2;
 - 4) n. 81 posteggi destinati alla vendita di prodotti del settore merceologico non alimentare con

esclusione di quelli indicati nei precedenti punti, evidenziati in planimetria con i numeri dall'1 all'81;

- 5) n. 3 posteggi riservati ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. b, della legge regionale, evidenziati in planimetria con i numeri D1, D2 e D3;
- 6) n. 7 posteggi destinati agli agricoltori che esercitano la vendita diretta dei loro prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, evidenziati in planimetria con i numeri PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6 e PD7;

In sede di prima applicazione i posteggi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 verranno assegnati a seguito di pubblicazione di apposito bando sul BUR dell'Umbria ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale e di presentazione di domanda per il rilascio di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza effettiva nella fiera soppressa risultante dai registri comunali, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera g del decreto, alla data del 31 maggio 2001;
- b) ordine di inserimento in precedenti graduatorie per assegnazione di posteggi nella fiera soppressa;
- c) maggiore anzianità di presenza in altri mercati comunali a cadenza mensile ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. f, del decreto;
- d) anzianità di iscrizione al Registro Ditte;
- e) ordine cronologico di spedizione della domanda, per il quale fa fede il timbro postale.

Nella domanda redatta con le modalità di cui al successivo art. 5, dovrà essere indicato il settore merceologico per il quale viene presentata, specificando uno, più o tutti i posteggi per i quali si intende concorrere ed il relativo ordine di preferenza.

I posteggi previsti al punto 6) verranno assegnati ai produttori agricoli già assegnatari dei medesimi posteggi nella fiera soppressa, previa presentazione della dichiarazione annuale in merito alla volontà di continuare l'attività nel mercato ed alla permanenza dei requisiti previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale.

ART. 3

Ricognizione delle fiere

- 1) nell'ambito del territorio comunale è previsto lo svolgimento delle seguenti fiere ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. e, del decreto

a. Fiera di Carnaiola

La fiera si svolge il 19 agosto nella frazione di Carnaiola lungo Via Piave, Via Umberto I° e Piazza Meoni. Nella fiera sono previsti n. 15 posteggi identificati per numero e dimensioni nella piantina planimetrica facente parte integrante del presente regolamento (allegato 5).

b. Fiera di luglio a Fabro

La fiera si svolge il 20 luglio a Fabro capoluogo in Piazza Carlo Alberto e Via San Basilio. Nella fiera sono previsti n. 15 posteggi identificati per numero e dimensioni nella piantina planimetrica facente parte integrante del presente regolamento (allegato 6).

c. Fiera di ottobre a Fabro

La fiera si svolge il 1° ottobre a Fabro capoluogo in Piazza Carlo Alberto e Via San Basilio. Nella fiera sono previsti n. 15 posteggi identificati per numero e dimensioni nella piantina planimetrica facente parte integrante del presente regolamento (allegato 7).

- 2) Le fiere verranno effettuate nelle date previste anche se coincidenti con giornate festive.

ART. 4

Orario e modalità di svolgimento -

- 1) Per tutte le fiere e per i mercati indicati negli articoli precedenti l'orario di svolgimento, sia estivo che invernale, è il seguente:
dalle ore 8,00 alle ore 13,00
L'orario estivo coincide con l'ora legale.
Eventuali modifiche dell'orario potranno essere deliberate dalla Giunta Comunale.
- 2) Il posteggio deve essere occupato almeno 15 minuti prima dell'orario di apertura e deve essere lasciato libero entro un'ora dalla chiusura.
- 3) E' fatto divieto di lasciare il posteggio ingombro da rifiuti e cartacce. A tale scopo verrà consegnato ad ogni operatore un apposito sacco in cui riporre i rifiuti prodotti.
L'operatore che non ottemperi alla presente disposizione verrà punito con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.

ART. 5

Assegnazione dei posteggi nei mercati

- 1) Per l'assegnazione dei posteggi vacanti nei mercati di cui al precedente art. 2 dovrà essere presentata una richiesta di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, indirizzata al Sindaco, a seguito di pubblicazione sul BUR dell'Umbria di apposito bando ai sensi dell'art. 6 della legge regionale.
- 2) Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione decennale del posteggio. La concessione non può essere ceduta se non con l'azienda ed è tacitamente rinnovata alla scadenza per un uguale periodo.
- 3) La domanda, redatta preferibilmente sui modelli predisposti dall'ufficio, dovrà essere inviata a questo comune a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà contenere:
 - a. Cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo completo e codice fiscale per le persone fisiche;
 - b. Denominazione, sede sociale, codice fiscale e/o partita IVA, generalità complete del legale rappresentante per le società
 - c. La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto;
 - d. Il settore merceologico;
 - e. L'indicazione del posteggio del quale si chiede la concessione. Se i posteggi sono più di uno dovrà essere indicato l'ordine di preferenzaLa domanda potrà essere spedita al comune soltanto a partire dal 10° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR dell'Umbria e fino al termine di trenta giorni da essa. Decorso dieci giorni dalla scadenza del termine suddetto si provvederà ad approvare la graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 1. maggiore anzianità di presenza sul mercato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. g, del decreto, come risultante dagli atti comunali integrati con eventuale documentazione presentata dagli interessati;
 2. ordine cronologico di spedizione della domanda, per il quale fa fede la data del timbro postale.La graduatoria dovrà contenere l'indicazione del posteggio assegnato.
- 4) Nello stesso mercato non può essere rilasciata più di una autorizzazione a favore dello stesso soggetto, se persona fisica, ovvero non più di tre nell'ipotesi di società.
- 5) Lo scambio di posteggi è ammesso purché gli operatori effettuino la relativa richiesta al comune il quale provvede all'aggiornamento delle autorizzazioni nei 60 giorni successivi.
- 6) Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, ne verrà data comunicazione agli altri operatori del mercato assegnatari di posteggio, con l'invito a presentare domanda di cambio di posteggio, qualora interessati. Il posteggio verrà assegnato al richiedente che potrà vantare il maggior numero di presenze nel mercato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. g, del decreto e, in caso di parità, in ordine cronologico di spedizione della domanda, per il quale farà fede il timbro postale.
- 7) Per l'assegnazione di posteggi vacanti riservati ai produttori agricoli dovrà essere presentata domanda a seguito di pubblicazione di apposito bando all'albo pretorio comunale per trenta giorni e contemporanea diffusione dello stesso presso i mercati comunali.

La domanda, redatta preferibilmente sui modelli predisposti dall'ufficio, dovrà essere inviata a questo comune a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà contenere:

- a. Cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo completo e codice fiscale;
- b. La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;
- c. L'indicazione del posteggio del quale si chiede la concessione. Se i posteggi sono più di uno dovrà essere indicato l'ordine di preferenza.

La domanda dovrà essere spedita al comune entro il termine previsto dal bando. Decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine suddetto si provvederà ad approvare la graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei criteri indicati nel precedente comma 3.

La graduatoria dovrà contenere l'indicazione del posteggio assegnato.

ART. 6

Assegnazione dei posteggi nelle fiere

- 1) I posteggi relativi alle fiere di cui all'art. 3 del presente regolamento sono assegnati agli operatori in possesso di autorizzazione di tipo A o B ai sensi dell'art. 28 comma 1, del decreto a seguito di presentazione di domanda al comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera. L'istanza dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà contenere:

1. Cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo completo e codice fiscale per le persone fisiche;
2. Denominazione, sede sociale, codice fiscale e/o partita IVA, generalità complete del legale rappresentante per le società
3. La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto;
4. Il settore merceologico;
5. Gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare.

Decorsi venti giorni dalla scadenza del termine suddetto si provvederà ad approvare la graduatoria, che avrà validità quattro anni, formulata secondo i seguenti criteri:

- a) Maggiore anzianità di presenza effettiva nelle fiere ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. f, del decreto, come risultante dagli atti comunali integrati con eventuale documentazione presentata dagli interessati;
- b) ordine cronologico di spedizione della domanda, per il quale fa fede la data del timbro postale

Stante il carattere ricorrente delle manifestazioni potrà essere presentata un'unica domanda per tutte le tre fiere

ART. 7

Assegnazione temporanea di posteggi

- 1) Se il posteggio non viene occupato almeno 15 minuti prima dell'orario di apertura il titolare viene considerato assente ed il posteggio stesso verrà assegnato temporaneamente tra gli operatori presenti, non assegnatari di posteggio, che ne facciano richiesta verbale, in base ai seguenti criteri di priorità:
 - a. PER I MERCATI:
 - i. maggiore anzianità di presenza nel mercato (art. 28, comma 1, lett. g);
 - ii. maggiore anzianità di iscrizione al registro ditte;
 - b. PER LE FIERE:
 - i. operatori inseriti in graduatoria che non siano rientrati nell'assegnazione dei posteggi;
 - ii. maggiore anzianità di presenza nella fiera (art. 28, comma 1, lett. f);
 - iii. maggiore anzianità di iscrizione al registro ditte;
- 2) La stessa procedura viene attuata per l'assegnazione temporanea dei posteggi in attesa di assegnazione nei mercati.

ART. 8

Pubblicità degli atti e trasparenza dell'attività amministrativa

- 1) Le graduatorie approvate ai sensi del precedente art. 5 saranno pubblicate all'albo pretorio comunale per 30 giorni. Avviso dell'affissione delle graduatorie all'albo sarà pubblicato sul BUR regionale con l'invito a presentare opposizione entro il periodo di pubblicazione. Scaduti i termini per l'opposizione si procederà all'approvazione delle graduatorie definitive che verranno pubblicate all'albo pretorio per dieci giorni e ne verrà data comunicazione scritta informale a tutti i richiedenti.
- 2) Le graduatorie approvate ai sensi del precedente art. 6 saranno pubblicate all'albo pretorio comunale 30

giorni prima dello svolgimento della fiera per un periodo di 15 giorni durante i quali potranno essere presentate eventuali opposizioni, dopo di che verrà approvata la graduatoria definitiva che dovrà essere pubblicata all'albo per 8 giorni.

ART. 9

Sospensione e revoca delle autorizzazioni

- 1) Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni, nei seguenti casi:
 - a. Violazione per due volte nell'anno delle limitazioni e dei divieti stabiliti dal presente regolamento;
 - b. Casi di particolare gravità tra cui quelli ipotizzati dall'art. 21, comma 5, della legge regionale.
- 2) L'autorizzazione viene revocata nei casi previsti dall'art. 9, comma 1, della legge regionale.

ART. 10

Commercio itinerante

- 1) Il commercio itinerante potrà svolgersi nell'intero territorio comunale con esclusione, per motivi di viabilità, delle zone evidenziate nella piantina planimetrica allegata (allegato 8).

ART. 11

Posteggi fuori mercato

- 1) Nell'ambito del territorio comunale non sono previsti posteggi fuori mercato.

ART. 12

Sanzioni

- 1) Oltre alle sanzioni espressamente contemplate nel presente regolamento vengono applicate tutte quelle previste dall'art. 21 della legge regionale.

ART. 13

Disposizioni finali e transitorie

- 1) Il regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione da parte del competente organo regionale di controllo.
- 2) Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31/03/1998, n. 114 e alla L.R. 20/01/2000, n. 6.
- 3) La Giunta Comunale, con propria deliberazione, provvederà alla eventuale modifica della pura e semplice dislocazione dei posteggi all'interno dei mercati o delle fiere, che si rendesse necessaria per motivi urbanistici, di viabilità o altro.